



PROVINCIA DI PIACENZA

DIRETTORE DI REGISTRAZIONE

Esatte € 3,61

nic n° 19

Servizio di Valorizzazione e tutela dell'ambiente

DETERMINAZIONE

Proposta n. SAM2008/29

Determ. n. 106 del 21/01/2008



Oggetto: D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA AGROSISTEMI SRL DI PIACENZA. AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DI UN CORRETTIVO DENOMINATO - GESSO DI DEFECAZIONE - DA IMPIEGARSI A FINI AGRONOMICI SECONDO LE SPECIFICHE DI CUI AL D.LGS. N. 217/2006.

LA DIRIGENTE

Richiamati gli atti :

- C.P. n. 103 del 20.12.2007, immediatamente esecutivo, con il quale si procedeva all'approvazione del Bilancio di previsione 2008;
- G.P. n. 577 del 27.12.2007, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2008 e in cui, con riferimento alle strutture dell'Ente, sono stati individuati ed assegnati gli obiettivi operativi e le responsabilità di gestione delle risorse finanziarie necessarie al loro assolvimento;

Rilevato che la Sottoscritta è stata autorizzata, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione, ad assumere provvedimenti necessari ed a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi affidati ed all'esercizio delle "Attività tipiche e consolidate della Struttura" individuate nel succitato Piano;

Richiamato il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01.06.2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Vista la seguente documentazione:

- istanza 12.07.2007 - prot. LP/G/34/07 (pervenuta in data 12.07.2007 - prot. prov.le n. 62360), con la quale la ditta Agrosistemi S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di un correttivo denominato "gesso di defecazione" da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D.Lgs. n. 217/2006 (Allegato 3 CORRETTIVI - paragrafo 2.1 Correttivi calcici e magnesici - Punto 21) da realizzarsi a cura della ditta FG Carpenteria Meccanica S.n.c. di Piacenza;
- nota 20.11.2007, prot. n. 2007/12713/XXVI.2/1, con la quale la Sezione Provinciale dell'a.r.p.a. di Piacenza ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale, al rilascio dell'autorizzazione richiesta nel rispetto di alcune condizioni;

Viste le risultanze dell'istruttoria espletata dal dipendente "Servizio Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente" come risulta dal verbale redatto in data 16.1.2008;

Dato atto che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- il vigente Regolamento di Organizzazione;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1) di accogliere 12.07.2007 - prot. LP/G/34/07 (pervenuta in data 12.07.2007 - prot. prov.le n. 62360) e di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006 - fino al **31 GENNAIO 2018**, la ditta Agrosistemi S.r.l. - con sede legale in Comune di Piacenza - via Morselli 20, alla gestione dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di un correttivo denominato "gesso di defecazione" da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui D.Lgs. n. 217/2006, impianto da realizzarsi in conformità agli elaborati allegati all'istanza stessa e così composto nelle seguenti parti elementari tra loro interconnesse:

1. skid perossido di idrogeno;
2. skid serbatoi acido solforico;
3. skid scrubber - energia;
4. mixer pre cella elettrolitica;
5. cella elettrolitica;
6. sistema di pompaggio cella - reattore;
7. sistema di stoccaggio e caricamento zolfo;
8. reattore chimico;
9. nastro trasportatore di scarico;
10. silo ossido di calcio;

2) l'impianto come autorizzato al punto precedente potrà essere utilizzato solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER:

Rifiuti biologici di cui ai codici CER:

- **020106** feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito;
- **020204** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- **020304** scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;

- **020305** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- **020403** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- **020502** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- **020603** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- **020705** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- **030305** fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta;
- **030310** scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica;
- **030311** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310;
- **040220** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219;
- **190805** fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- **190812** fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811;

Rifiuti integrativi di cui ai codici CER:

- **010413** rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- **060314** sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313;
- **060503** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502;
- **060603** rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602;
- **060699** rifiuti non specificati altrimenti;
- **061101** rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio;
- **061199** rifiuti non specificati altrimenti;
- **061399** rifiuti non specificati altrimenti;
- **100105** rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi;
- **100107** rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi;
- **100324** rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323;
- **101210** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209;
- il rifiuto integrativo di cui al cod. CER 010413 dovrà essere accompagnato da debita certificazione analitica recente che consenta di escludere l'appartenenza al codice specchio 010407*;

- b)** la capacità dell'impianto non potrà superare le 35.000 t./anno di rifiuti da sottoporre al trattamento e con il limite di 150 t./giorno;
- c)** dovranno essere rispettate le modalità operative previste nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione, con particolare riferimento alle percentuali di miscelazione ed ai volumi di reagenti;
- d)** l'impiego dei rifiuti di cui ai codici CER 060699, 061199 e 061399 (rifiuti non specificati altrimenti) è subordinato (per ogni campagna d'attività) all'appropriata identificazione del rifiuto e delle sue caratteristiche merceologiche;
- e)** l'attività potrà essere svolta solo presso i produttori detentori dei rifiuti (materiali biologici) o presso le aziende agricole utilizzatrici ed i siti interessati dovranno essere dotati di:
 - area adeguatamente pavimentata e regimata per la collocazione del mezzo mobile;

- adeguate strutture di contenimento dei rifiuti (materiali biologici e materiali correttivi), debitamente autorizzate;
 - adeguate strutture per il contenimento dei materiali per la correzione del titolo;
 - adeguate strutture di contenimento del prodotto finito in attesa delle verifiche analitiche di conformità ai sensi della L. n. 748/1984, su ciascun lotto omogeneo. A tal proposito tali lotti dovranno essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabili con adeguata segnaletica;
- f) tutti i rifiuti trattati dovranno essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabile per tipologia di codice CER; tali rifiuti dovranno essere accompagnati da debita certificazione analitica recente (almeno trimestrale) riferita sia ai parametri necessari al calcolo delle percentuali di CaO e H₂SO₄ (Umidità, Azoto totale, Carbonio organico, CaO, SO₃ e Contenuto proteico) sia ai parametri Piombo, Cadmio, Nichel, Zinco, Rame, Mercurio e Cromo esavalente;
- g) nel caso si preveda uno stoccaggio del prodotto ottenuto per il successivo riutilizzo, dovrà essere inoltrata, a cura del titolare dello stoccaggio medesimo, debita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (come attività insalubre di I classe per la produzione di concimi);
- h) le campagne di attività dovranno essere temporalmente limitate e congrue rispetto alle volumetrie di stoccaggio disponibili o alla possibilità di riutilizzo diretto in agricoltura;
- i) per ciascuna campagna di attività dovrà essere tenuto un registro (da vidimare presso il Servizio Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente di questa Amministrazione) sul quale dovranno essere annotati, per ciascun lotto omogeneo:
- la tipologia, la provenienza ed i quantitativi dei rifiuti impiegati;
 - le concentrazioni di reagenti utilizzati;
 - il quantitativo di correttivo prodotto;
 - gli estremi identificativi del lotto di terreno agricolo utilizzato per lo spandimento;
- In allegato a tale registro dovrà essere conservata tutta la documentazione analitica indicata ai precedenti punti d) ed f);
- j) la gestione dei rifiuti trattati e prodotti (es. acque esauste derivanti dal trattamento vapori) dovrà avvenire secondo quanto disposto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3) l'attività di trattamento dei rifiuti di cui al punto 1) potrà essere effettuata con l'impianto indicato nel progetto allegato all'istanza, come prima autorizzato, da realizzarsi a cura della ditta FG Carpenteria Meccanica S.n.c. di Piacenza; gli elementi costituenti l'impianto dovranno essere identificati mediante l'applicazione di targhette metalliche punzonate (come indicate nella relazione tecnica) riportanti, tra l'altro, il numero di autorizzazione;
- 4) l'impianto mobile di trattamento potrà operare esclusivamente con tutti i 7 elementi elencati al precedente punto 1) che dovranno essere tra loro interconnessi;
- 5) prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale il titolare della presente autorizzazione dovrà comunicare, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, alla Provincia (in 2 copie) o alla Regione (nel caso non sia intervenuta delega) ed al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:
- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
 - una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi),

dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;

- una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09.05.2001, n. 15 e delibera G.R. 14.04.2004, n. 673), qualora l'attività venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, presso le aziende produttrici dei rifiuti;
 - nel caso invece di "attività temporanea" presso le aziende agricole in cui viene recuperato il "gesso di defecazione", in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - lettera h) - della L. 26.10.1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09.05.2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45;
 - una copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (Categoria 7 - gestione impianti mobili);
- 6) che il titolare della presente autorizzazione dovrà comunicare, con congruo anticipo, all'Ente competente, individuato sulla base di quanto indicato al precedente punto 5), nonché all'art. 6, la data precisa di inizio dell'attività di recupero, al fine di consentire una efficace azione di controllo;
- 7) ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **180 giorni dalla data di comunicazione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 8) di **sospendere l'efficacia della presente autorizzazione** fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria, prestata secondo le modalità di cui al successivo punto 9), che questa Amministrazione provvederà ad inoltrare a codesta Ditta con lettera raccomandata;
- 9) di quantificare la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13.10.2003, in **€ 500.000,00** (per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria Provinciale gestita dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, via Poggiali n° 18, Piacenza sul c/c n° 30718008, ABI 6230, CAB 12601;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

- 10) di dare atto che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al 31/01/2020);
- 11) di precisare che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 12) di riservarsi la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini di cui al precedente punto 10), il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 13) il titolare della presente autorizzazione, prima dell'inizio dell'attività, dovrà ottenere qualora possibile, in funzione dell'emanazione delle specifiche norme tecniche di riferimento, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (Categoria 7 - gestione impianti mobili) come prevista al comma 5 dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 14) il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente agli adempimenti per il catasto rifiuti (MUD), della tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione, nonché della vigente normativa in materia di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale).
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle direttive assegnate.

**SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ANNAMARIA OLATI
CON FIRMA DIGITALE**

